CISL SCUOLA
Abruzzo Molise

Alla C.A. della Dirigente

Dott.ssa V. Mercurio,

I.C. Cepagatti

e, p.c. USR Abruzzo, Dott. M. Nardocci;

Alle RSU;

Al personale, mediante pubblicazione sulla bacheca online, fisica e per il mezzo del registro elettronico.

Oggetto: Riscontro alla nota prot. n. 15441/U del 04.11.2026 – Precisazioni in merito alla tempistica della circolare e alle modalità di svolgimento dell'assemblea sindacale 27 ottobre 2026

Gent.ma Dirigente,

in riferimento alla Sua nota prot. n. 15441/U del 04.11.2026, lo scrivente ritiene doveroso formulare alcune precisazioni, al fine di ricondurre la vicenda a una ricostruzione puntuale, oggettiva e aderente ai fatti, nonché alle disposizioni contrattuali vigenti.

Con riferimento alla pubblicazione della circolare, appare evidente che nella ricostruzione fornita da codesta Dirigenza non sia stato adeguatamente considerato quanto previsto dal Contratto Integrativo d'Istituto, il cui art. 39, c.1, stabilisce espressamente che gli orari di riferimento sono compresi nella fascia dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Alla luce di tale previsione contrattuale, non si comprende come possa essere sostenuto che il personale abbia avuto a disposizione quattro giorni per prendere visione della comunicazione e manifestare la propria adesione. È opportuno, infatti, procedere a una ricostruzione temporale effettiva, considerando esclusivamente le fasce orarie utili, così come definite dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

La circolare risulta pubblicata giovedì 15 ottobre prot. n. 0014156/U alle ore 12:00, con scadenza fissata per lunedì 19 ottobre alle ore 12:00. Ne consegue che il tempo concretamente a disposizione del personale è stato il seguente:

- Giovedì 15 ottobre: dalle ore 12:00 alle ore 17:00, per complessive 5 ore;
- Venerdì 16 ottobre: dalle ore 8:00 alle ore 17:00, per complessive 9 ore;
- Sabato 17 e domenica 18 ottobre: giornate escluse dal computo, secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del Contratto Integrativo d'Istituto;
- Lunedì 19 ottobre: dalle ore 8:00 alle ore 12:00, per complessive 4 ore.

Il tempo effettivamente utile risulta, pertanto, pari a 18 ore complessive, distribuite su tre giornate lavorative, e non a quattro giornate lavorative, come sostenuto nella Sua nota.

Non è quindi sufficiente fare riferimento alla mera successione dei giorni di calendario, ma occorre considerare le disposizioni contrattuali che individuano le fasce orarie effettivamente utili e che escludono espressamente il sabato e la domenica.

La diversa interpretazione fornita da codesta Dirigenza appare, pertanto, non coerente con le disposizioni del Contratto Integrativo d'Istituto, che la stessa Amministrazione ha sottoscritto ed è tenuta a rispettare.

Si contesta, conseguentemente, una modalità di computo che, nei fatti, finisce per comprimere i tempi effettivamente riconosciuti al personale, con possibili ricadute sull'esercizio delle prerogative sindacali e sul rispetto della disciplina contrattuale.

Con riferimento alle modalità di svolgimento dell'assemblea sindacale, lo scrivente ritiene necessario ribadire quanto già ampiamente rappresentato nelle precedenti comunicazioni.

Pur riconoscendo che l'organizzazione dell'iniziativa sindacale e la gestione dei relativi contenuti competono all'organizzazione sindacale promotrice, spetta alla Dirigenza assicurare gli aspetti organizzativi di propria competenza, con particolare riferimento alla disponibilità di locali idonei e al coordinamento delle risorse e delle dotazioni strumentali richieste.

Tale esigenza trova fondamento nell'art. 31, comma 1, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che riconosce ai dipendenti il diritto di partecipare alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, in locali idonei, concordati con la parte datoriale.

Nel caso specifico, si lamenta la superficialità con cui sono stati gestiti gli aspetti organizzativi, circostanza che ha determinato una riduzione dei tempi effettivi di svolgimento dell'assemblea e, contestualmente, ha impedito che il diritto di partecipazione potesse essere esercitato nelle condizioni organizzative e tecniche necessarie.

La circostanza che l'assemblea fosse stata programmata presso un palazzetto, struttura nella quale era ragionevole attendersi la possibilità di utilizzare adeguate attrezzature per la proiezione e la presentazione dei contenuti, avrebbe dovuto indurre codesta Dirigenza a verificare preventivamente la concreta disponibilità e funzionalità delle dotazioni necessarie.

Qualora tale possibilità non fosse stata concretamente garantita, sarebbe stato doveroso darne tempestiva comunicazione all'organizzazione sindacale, così da consentire l'individuazione di soluzioni alternative ed evitare che le criticità tecniche ricadessero direttamente sullo svolgimento dell'iniziativa.

A questo proposito, risulta particolarmente significativo quanto accaduto nella mattinata dell'assemblea. Il personale incaricato dal Comune è giunto presso la struttura soltanto alle ore 8:40.

Inoltre, i tecnici intervenuti erano sprovvisti di un computer portatile, circostanza che ha reso di fatto impossibile utilizzare la strumentazione necessaria per la proiezione dei materiali e la presentazione dei contenuti previsti.

Alla luce di tali circostanze, non si comprende su quali elementi oggettivi si fondi l'affermazione secondo cui codesta Dirigenza avrebbe fatto tutto quanto possibile per garantire il regolare svolgimento dell'assemblea.

Il punto non è, infatti, stabilire se siano stati effettuati alcuni interventi organizzativi, bensì verificare se tali interventi siano stati tempestivi, adeguati ed effettivamente idonei a garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa sindacale.

I fatti sopra richiamati dimostrano che tale risultato non è stato conseguito. L'arrivo tardivo del personale tecnico e la mancanza delle dotazioni informatiche necessarie hanno determinato un disservizio organizzativo che ha inciso concretamente sui tempi e sulle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Si ribadisce, pertanto, che il diritto di assemblea non può essere considerato formalmente garantito per il solo fatto che sia stata individuata una struttura nella quale svolgere l'iniziativa. È necessario che siano assicurate anche le condizioni materiali e organizzative indispensabili affinché tale diritto possa essere esercitato in maniera effettiva.

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente ritiene che le argomentazioni contenute nella Sua nota non forniscano una ricostruzione sufficientemente aderente ai fatti, né chiariscano le criticità evidenziate.

Si ribadisce che l'esercizio delle prerogative sindacali deve essere garantito non soltanto sul piano formale, ma anche attraverso condizioni organizzative concretamente adeguate.

Pertanto, si invita codesta Dirigenza a prendere atto delle osservazioni formulate, a fornire chiarimenti puntuali sulle circostanze evidenziate e, soprattutto, ad adottare per il futuro modalità organizzative e gestionali maggiormente rispettose delle disposizioni contrattuali e delle prerogative sindacali.

Resta ferma la contestazione delle modalità operative sopra descritte, che si ritengono non adeguate a garantire il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali e l'effettivo esercizio del diritto di assemblea.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda la mancata pubblicazione della richiesta di chiarimenti formulata dallo scrivente, nonostante fosse stata espressamente richiesta la sua diffusione attraverso il registro elettronico e/o l'albo sindacale, affinché tutto il personale potesse prenderne conoscenza.

Tale richiesta, finalizzata a garantire un'informazione trasparente, completa e corretta nei confronti dei lavoratori, non risulta essere stata ottemperata da codesta Dirigenza, senza che sia stata fornita, per quanto consta allo scrivente, alcuna motivazione in merito alla mancata pubblicazione.

Si evidenzia che il diritto di informazione sindacale costituisce una componente essenziale delle prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva.

La mancata pubblicazione della richiesta, a fronte di una precisa richiesta, ha impedito che il personale potesse conoscere direttamente le osservazioni e le richieste di chiarimento formulate dallo scrivente, determinando un'ingiustificata limitazione della possibilità di informazione e comunicazione sindacale.

Si ritiene, pertanto, che tale condotta non possa essere considerata una semplice omissione di carattere amministrativo, in quanto incide concretamente sull'effettività dell'attività sindacale e sulla possibilità di mantenere un rapporto informativo trasparente con i lavoratori.

Inoltre, se considerata unitamente alle ulteriori circostanze già rappresentate, ossia le modalità di computo dei termini della circolare e le criticità organizzative riscontrate durante lo svolgimento dell'assemblea sindacale, la mancata pubblicazione assume una rilevanza ancora maggiore, contribuendo a delineare un quadro di comportamenti che appaiono oggettivamente ostativi al pieno esercizio delle prerogative sindacali.

Si ritiene, pertanto, necessario che codesta Dirigenza chiarisca le ragioni della mancata pubblicazione e provveda, ove ancora attuale, alla diffusione della comunicazione attraverso i canali istituzionali richiesti.
Lo scrivente si riserva, in assenza di adeguati chiarimenti e in presenza del protrarsi di analoghe condotte, di valutare le iniziative sindacali e le eventuali tutele previste dall'ordinamento, anche con riferimento all'art. 28 della Legge n. 300/1970, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi.
Cordiali saluti.

Pescara, 17 novembre 2026

Luca Puglielli

Responsabile Cisl Scuola Abruzzo Molise per la provincia di Pescara